



Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia



Parco naturale
Alta Valsesia e dell'Alta Val Strona



Parco naturale
Monte Fenera

Spett.le **Lakeweb srl**
Via Rigola, 29
28921 Verbania (Vb)
info@lakeweb.it

**OGGETTO: LETTERA-CONTRATTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRAFFICO
VOIP – LINEA TELEFONICA UFFICIO.
CIG B93CB6A720**

Con la presente si comunica che l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, con Determina Dirigenziale n. 418 del 24.11.2025, ha determinato l'affidamento della fornitura in oggetto, ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36.

Come da Vs. preventivo di spesa n. 72 del 18.11.2025, acquisito al protocollo dell'Ente al n. 1806 in data 19.11.2025, la spesa presunta per il servizio di traffico voip – linea telefonica ufficio – periodo gennaio – dicembre 2025 - ammonta ad € 117,88 comprensiva di Iva al 22%.

La spesa in oggetto verrà liquidata a servizio eseguito ed in seguito a presentazione di regolare fattura.

La Ditta in indirizzo assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari conseguenti e dipendenti dal presente contratto in ottemperanza ai dettami di cui alla Legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i. ed in particolare con le modalità ivi stabilite dall'art. 3, comma 1.

I pagamenti verranno effettuati dietro presentazione di regolare **fattura elettronica** da parte della Ditta fornitrice.

Come disposto dal Decreto 3 aprile 2013, n. 55 del Ministero dell'Economia e delle finanze, è stato approvato il regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica per le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'art. 1, comma 209, dispone che "l'emissione, la trasmissione, la conservazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica". Con il recepimento della normativa sopra citata da parte della Regione Piemonte, alla luce di quanto sopra esposto, **i fornitori dovranno produrre esclusivamente fatture elettroniche nei confronti di questo Ente, nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it**

In riferimento a quanto sopra esposto, si comunica il **Codice Univoco Ufficio UF60BA** al quale dovrà essere indirizzata la fattura elettronica per ciascun contratto in essere.

La Ditta dovrà inviare all'Ente Parco la seguente documentazione:

- lettera-contratto per l'affidamento dell'incarico. Accettazione condizioni contrattuali;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai fini della normativa antimafia, sottoscritta e debitamente compilata. (modulo allegato alla presente lettera contratto);
- dichiarazione di non ricadere nei motivi ostativi di cui agli artt. 94-98 del D. Lgs. 36/2023 in merito ai requisiti di ordine generale e di capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e dell'art. 14 del D.lgs. 81/2008 integrato con il D.lgs 106/09;
- fotocopia di un documento di identità valido del Legale rappresentante della Ditta;
- certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria e Artigianato.

Nell'accettare la presente lettera contratto la ditta incaricata dichiara:

- di non essere in conflitto con gli interessi dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia e con l'Amministrazione Regionale;
- di non avere in corso incarichi professionali comportanti conflitti di interessi con i Parchi e la Regione nella specifica materia;
- di non avere parenti od affini entro il terzo grado tra gli Amministratori dell'Ente Parco o della Regione.

Vi comunichiamo inoltre che l'**art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015)** ha modificato il D.P.R. n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, **introducendo l'art. 17-ter**: secondo tale provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra cui sono compresi anche gli Enti di gestione delle Aree protette, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni

in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze. Tale disposizione implica quindi che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il nostro Ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'Erario, che verrà eseguito direttamente da parte nostra.

Sulla fattura dovrà essere evidenziato il richiamo al suddetto articolo evidenziando in calce, la seguente dicitura: **"Scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972"**.

Si prega di trasmettere a questo Ente, anche a mezzo e-mail all'indirizzo info@areeprotettevallesesia.it l'allegato modello di accettazione delle presenti condizioni contrattuali. La Ditta, con la firma apposta sul modello, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 30/06/2003 n. 196, a che i dati che la riguardano sopra citati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art. 4 del citato decreto.

Cogliamo l'occasione per inviarvi cordiali saluti.

Il Direttore
Dott.ssa Lucia Pompilio
F.to digitalmente